

Dalla stipula del contratto d'appalto alla fase di esecuzione

Il fattore tempo

La prevedibilità della spesa come tema centrale

- Il fattore «tempo» e il fattore «costo»
- La «direttrice legislativa» in tema di tempo determinato del contratto con contingentamento di proroghe e rinnovi
- La «direttrice legislativa» “*Spending Review*”: la scelta del contingentamento del prezzo imposto come prezzo di riferimento per tutti

Prevedibilità della spesa e vincoli negoziali

- Scheda contrattuale e programma negoziale nei contratti pubblici: programmazione ex art. 21 o la propria programmazione
- Gli atti che costituiscono parte integrante del contratto (esempio ex art. 137 d,P.R. 207/2020)

(sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice; f) il cronoprogramma; g) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.)

Definizione del termine contrattuale essenziale

- Di regola negli appalti il termine contrattuale di ultimazione non è essenziale (art. 1457 del cod.civ.)
- Come è noto **l'essenzialità del termine** discende dall'inutilità di una prestazione tardiva.
- Negli appalti pubblici poiché la prestazione anche se tardivamente ultimata mantiene sempre la sua utilità.
- Ciò trova conferma nelle disposizioni legislative che consentono ,per motivi di forza maggiore, di sospendere i lavori o stabilire termini suppletivi per l'ultimazione dell'opera. In teoria non si può escludere che per casi del tutto eccezionali il termine contrattuale assuma carattere di essenzialità (es. realizzazione di un palco e relative opere accessorie per manifestazioni non differibili).

Definizione del termine contrattuale essenziale

- Termine essenziale lo definisce il rup che studia la prestazione
- Forniture e servizi è stigmatizzata nella previsione anche di penalità per inadempimenti routinari verificati in contraddittorio, penalità a crescere per cattivo adempimento e penali (i migliori esempi sono nelle sanità)
- Lavori è stigmatizzata in una penale anche parziale che può portare alla risoluzione

Come si calcola guardando all'esperienza nei lavori


- La valutazione di detto termine deve essere effettuata tenendo nella dovuta considerazione la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità dell'intervento (es. ex art. 145, co. 2, del d.P.R.207/2010).
- Inoltre, di estrema rilevanza è la disposizione secondo cui nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (ex art. 40, co. 3, d.P.R.207/2010.).
- Ciò vuol dire che il termine complessivo è stimato tenendo conto della minor produttività causata dai giorni di maltempo o festività anche locali previsti in quella zona per quel determinato periodo.

Il fattore tempo in chiave di previsione della spesa

- Il cronoprogramma, redatto dal progettista, deve stabilire, in via convenzionale, l'importo dei lavori che devono essere eseguiti **ogni anno** a decorrere dalla consegna dei lavori. Ciò esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo per “l'adeguamento del prezzo” (ex art.133 c.6-bis ora art. 106 co,1,lett. a)).
- Se il responsabile del procedimento stima una scadenza difforme da quella risultante dal cronoprogramma tale documento dovrà essere adeguato al diverso termine di esecuzione dei lavori.

Art. 40. Cronoprogramma “1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.

Programma esecutivo della prestazione e dei lavori

- Oltre al cronoprogramma è prevista (ex art. 43, c.10, reg.) l'elaborazione di un documento concernente i tempi esecutivi ovvero il **“Programma esecutivo dei Lavori”**. E' infatti stabilito, in tale articolo, che il capitolato speciale prescrive l'obbligo per l'impresa appaltatrice di presentare prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo riguardante l'indicazione dello sviluppo temporale delle lavorazioni e gli importi parziali e progressivi dell'avanzamento dei lavori per il pagamento delle rate di acconto. *Il programma esecutivo può anche non combaciare con il cronoprogramma, ma evidentemente deve conformarsi al termine di ultimazione contrattuale; esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell'appaltatore nel corso dei lavori.*
- 

I ritardi non imputabili all'appaltatore. Il termine suppletivo o proroga

- Può avvenire che il ritardo nell'ultimazione dell'opera non derivi da negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore oppure da comportamento illegittimo dell'amministrazione. Sia nel caso della forza maggiore, sia in quello per colpa dell'amministrazione, l'appaltatore, oltre ad essere esonerato da responsabilità, ha diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.
- *Secondo alcuni autori, la nozione di "cause non imputabili all'appaltatore", di cui all' 159 del dpr 207/10, coincide con l'ipotesi di "cause di forza maggiore". Per cui l'amministrazione non può negare la proroga qualora la prova fornita dall'appaltatore sia valida.*



Concessione della proroga per cause non imputabili

- L'esecutore che **per cause a lui non imputabili** non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.”
- *Il termine “congruo anticipo” di cui al comma 9 secondo alcuni autori coincide con il termine entro cui il responsabile del procedimento deve concedere la proroga. Ovvero tale richiesta deve essere presentata, minimo, 30 giorni prima dalla scadenza contrattuale*

La proroga all'art 107 dlgs 50/2016

- «5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

segue

- L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.»

I ritardi per colpa dell'appaltatore. dalla penale alla risoluzione del contratto

- Atti di approntamento della prestazione e organizzazione d'impresa

Forniture: consegna prodotti condizionate dalla tipologia del contratto ex consegna in unica soluzione o a somministrazione

Servizi: prestazione unica soluzione o continuativa

Lavori: prestazione unica, prestazione periodica, prestazione continuativa

Penale

- La penale è riconducibile alla disposizione contenuta nell' art.1382 del cod. civ. *“La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”*

Calcolo penale

- Preliminarmente, va chiarito che il ritardo configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sicché, in base ai principi generali, l'amministrazione deve semplicemente provare il fatto oggettivo del superamento del termine finale, mentre è l'appaltatore che, qualora voglia evitare di incorrere nelle responsabilità conseguenti al ritardo, deve dimostrare che questo non è a lui imputabile (art. 1218 cod. civ.).
-
- Per i ritardi dovuti per colpa dell'appaltatore il capitolato speciale stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% salvo il maggior danno. (art. 113 bis Dlgs,50/2016)

Penale cosa succede

- Il direttore dei lavori ha perciò l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre utilmente l'applicazione della penale; di disporla, cioè, in un momento in cui residui ancora un credito dell'appaltatore superiore alla penale stessa.

Forniture servizi e lavori ricostruzione al rup

Dove trovo la penale

- Pertanto, la penale viene applicata di regola in sede di ultimo pagamento o conto finale con detrazione sulla rata di saldo;
- Ma quando quest'ultima non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà in parte essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti o fattura .

Il 10% e la cauzione definitiva

- In sede di applicazione, la penale, non può eccedere il 10% dell'importo del contratto, sicché ove superi tale limite il responsabile del procedimento deve automaticamente ridurla al 10%.
- Qualora la penale non sia stata tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti sufficiente, l'amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

La disapplicazione

- Perché l'appaltatore possa richiedere la disapplicazione della penale da lui ritenuta illegittima (perché, per es., il ritardo è dipeso da causa di forza maggiore o da colpa dell'amministrazione) **deve iscrivere riserva nel registro di contabilità all'atto della sua applicazione**, poiché diversamente, fatti registrati (tra cui è l'applicazione della penale) si intendono da lui definitivamente accettati, con conseguente decadenza del diritto (ai sensi dell'art. 190, co. 5, reg.)



Motivata richiesta di disapplicazione

- a) **quando il ritardo non è imputabile all'appaltatore**; la disapplicazione può essere totale o parziale. In tale caso vi è l'obbligo di iscrivere riserva pena l'inammissibilità della domanda.
- b) **quando il ritardo è imputabile all'appaltatore, ma la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al danno subito dall'Amministrazione**. In tal caso non vi è obbligo di iscrivere riserva in quanto la decisione dipende da valutazioni autonome dell'Amministrazione che deve valutare l'eccessiva onerosità della penale rispetto al danno prodotto. In ragione del carattere prevalentemente sanzionatorio delle clausole penali la disapplicazione (riduzione ad equità) può essere solo parziale (ovvero la riduzione può essere applicata alla sola parte risarcitoria della penale).



Effetti della disapplicazione

- In ambedue i casi la disapplicazione della penale non può comportare il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Con tale norma si vuole che la stazione appaltante esamini le motivate richieste dell'Appaltatore al fine di evitare che l'applicazione della penale possa configurarsi come un "arricchimento senza giusta causa".

Quindi il ritardo può essere ?

- **Incolpevole**: (caso fortuito ovvero un evento indipendente dalla volontà delle parti ; per fatto della stazione appaltante; per circostanze e difficoltà impreviste) Quando il ritardo è incolpevole l'appaltatore è esonerato da ogni responsabilità per il prolungamento dei tempi. Qualora, invece, il ritardo sia dovuto ad un fatto illecito dell'amministrazione si ha il diritto ad un rimborso per i maggiori oneri subiti.
- **Colpevole** quando l'appaltatore non può invocare una causa a lui non imputabile.

Perché posso disapplicare

- L'errata valutazione del ritardo (ovvero l'errato computo dei delle sospensioni, proroghe ecc.)
- le cause del ritardo “incolpevole” dell'appaltatore
- L'ammontare eccessivo della penale (per cui va ridotta ad equità)

Riduzione della penale

- Cod. civ. Art. 1218 Responsabilità del debitore

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

La misura della riduzione

■ **Art. 1384 del Cod. Civ.**

“La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.”

Art. 145. del reg. *“7. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. 8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.”*

finalità

- **Sanzionatoria** poiché l'art.1384 del cod.civ. e l'art.145 del regolamento inducono a ritenere che la penale abbia tale valenza dato che il suo ammontare non deve coincide con il danno subito. Ovvero essa è dovuta indipendentemente dall'accertamento del danno in base alle prescrizioni contrattualmente definite art.1382 del cod.civ.
- **Risarcitoria** poiché, oltre all'importo della penale, non è possibile pretendere ulteriori indennizzi per danni derivanti dal ritardo. Per cui il danno per la tardiva ultimazione è stabilito preventivamente, con la quantificazione della penale che varia dal 0,3 ‰ all' 1 ‰, "in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo" (dal 0,3 ‰ all' 1 ‰)

La sospensione come “*ingerenza*”.

- Il punto d'incontro dell'ingerenza dell'amministrazione e dell'autonomia dell'appaltatore – e cioè la determinazione del limite oltre il quale non deve spingersi la prima e deve invece potersi esplicitare la seconda – costituisce il tema cruciale di tutta la teoria dell'appalto (RUBINO, *Ingerenza del committente, autonomia e responsabilità dell'appaltatore*, in Giur. Compl. Cass, 1946, I, 21)

L'appaltatore e la condotta ingerente

- L'ingerenza dell'amministrazione non deve incidere sull'obbligazione dell'appaltatore di eseguire la prestazione secondo il contratto ed a regola d'arte;
- L'appaltatore conserva pertanto un dovere di controllo sugli atti in cui si esplica l'ingerenza dell'amministrazione al fine di contestare quelli che ritenga incompatibili con la regolare e puntuale esecuzione e quindi incidono sulla sua responsabilità di rendere il risultato promesso (Cianflone – Giovannini, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 2003, pagg. 292 - 293)

I precedenti: il D.P.R. n° 554/99 ed il D.M. 145/00.

- Artt. 133 e 114 comma 3° nonché 42 comma 3° e 45 comma 10° del D.P.R. n° 554/99;
- Artt. 24 e 25 del D.M. n° 145/2000.

Il quadro normativo rilevante nel D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

- **Per gli appalti di lavori:** gli Artt. 158, 159 e 160 nonché 141 del D.P.R. n° 207/10 e s.m.i.,
- **Per gli appalti di servizi e forniture:** l'Art. 308 del D.P.R. n° 207/10 e s.m.i..

Il quadro normativo attuale art. 107 d.lgs.50/2016 e art. 10 e 23 d.m. 49/2018

- «1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.»

segue

- «2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi ⁽¹⁾.
- 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.»

- 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Conseguenze

- «6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1 . »

Sospensione forniture e servizi

- «7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.»

Art. 10 dm

- « 1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Previsione clausola penale per liquidare danni all'appaltatore

- **2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:**
- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

La ripresa dei lavori

- 4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Riserve e responsabilità di

- 5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori .
- **6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.**

Art.23 dm

- 1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
- 2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

Ripresa delle prestazioni

- 3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.
- Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
- Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 14/02/1995 n. 1570

legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

- Nell'appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 30, secondo comma, prima parte, del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, superi i termini per la medesima previsti, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto di appalto, ovvero la sua prosecuzione, ma ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti soltanto se l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, mentre non ha diritto ad ulteriori compensi od indennizzi ove preferisca protrarre l'esecuzione del contratto, ritenendo, nel suo interesse, di proseguire i lavori.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 07/03/1995 n. 2651
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

- In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, quale che sia stata la loro durata, in quanto « dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità » (come espressamente previsto all'inizio del capoverso dall'art. 30 cit.), non già protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'Amministrazione committente). L'art. 45 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (approvazione del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche), nello stabilire la composizione del collegio arbitrale, prevede che, dei cinque componenti, tre sono in posizione di terzietà (il presidente, il magistrato del Consiglio di Stato, il componente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici), uno è il libero professionista nominato dall'appaltatore, uno è il funzionario del Ministero dei lavori pubblici o l'avvocato dello Stato nominato dal Ministero dei lavori pubblici o da un suo delegato: ne consegue - in base alla logica simmetrica dei criteri di nomina e dell'equilibrio che tendono a realizzare - che il membro del collegio arbitrale nominato dal Ministro assume la qualità di fiduciario della controparte dell'appaltatore cosicché quando, per effetto di delegazione amministrativa intersoggettiva, controparte dell'appaltatore non è più il Ministro, bensì il Comune, è a quest'ultimo (e non al Ministro) che l'appaltatore deve rivolgersi per ottenere la nomina del membro del collegio arbitrale che impersona il fiduciario della controparte.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 26/07/1995 n. 8178

- In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 prevede, in modo univoci, che il diritto dell'appaltatore al conseguimento dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, decisa dalla Pubblica amministrazione, oltre i termini previsti dalla norma medesima, presuppone il perdurare del rapporto contrattuale per volontà dell'Amministrazione, la quale, ove intenda tener ferma la sospensione per ragioni di pubblico interesse e, contemporaneamente, mantenere vincolato l'appaltatore (che non abbia esercitato la facoltà di recesso) al rapporto contrattuale, entrato in fase di quiescenza, dovrà rivalerlo degli indicati oneri; tale disciplina non trova applicazione nell'ipotesi in cui, cessata la sospensione, i lavori non siano stati terminati per non avere l'appaltatore ottemperato all'ordine di ripresa degli stessi, impartito dall'Amministrazione alla quale non risultino addebitabili inadempienze di alcun genere (nella specie, neanche dedotte dall'imprenditore).

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione V 09/10/1996 n. 8824

- In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all'Amministrazione committente (nella specie, un Comune) la facoltà di ordinare « a seconda delle esigenze » la sospensione dei lavori senza che l'impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni generali contemplate dall'art. 1341 c.c., risultando, invece, contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 05/08/1997 n. 7196

- In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto « dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità » (come espressamente previsto all'inizio dell'art. 30 cit. secondo comma, non già ad ipotesi di sospensione illegittima od a protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'Amministrazione committente)).

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 09/08/1997 n. 7450
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

- In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 30 secondo comma prima parte del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, superi i termini per la medesima prevista, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto o la sua prosecuzione con diritto alla rifusione dei danni derivanti dal prolungamento della sospensione, ove l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, ma l'applicazione della richiamata disposizione e l'opzione dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto si riferiscono solo a sospensioni legittime, dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già alla protrazione illegittima della sospensione, verificatasi per fatto colposo addebitabile ad uno dei contraenti; ne consegue che la sospensione dei lavori, disposta dall'Amministrazione committente su richiesta dello stesso appaltatore, anche se protratta oltre i limiti segnati dall'art. 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962, non fa nascere la facoltà dell'appaltatore di ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 05/05/1998 n. 4502
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

- In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la c.d. riserva per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa nel registro di contabilità) ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante) mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto, restando in proposito irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa dell'Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera; ai fini della tempestività della riserva, difatti, l'onere della formulazione da parte dell'appaltatore si rende attuale (e va, perciò, adempiuto) nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio od esborso, ciò che può ben verificarsi anche solo al momento della cessazione della sospensione (c.d. fatto continuativo).

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 22/10/1998 n. 10502
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

- In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva dell'appaltatore per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, legittimamente od illegittimamente disposta dall'Amministrazione, deve essere formulata quando emerge, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi od esborsi; ove tale momento si verifichi all'atto della cessazione della sospensione, la riserva è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità, subito dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I -
Sentenza 23/05/2002 n. 754 legge 109/94 Articoli 25
- Codici 25.3.2

- Costituisce causa di legittima sospensione dei lavori da parte dell'amministrazione committente il verificarsi di casi di forza maggiore, fra i quali deve farsi rientrare anche il factum principis consistente in ordini o divieti di un'autorità amministrativa estranea al rapporto contrattuale, dai quali derivi l'impossibilità di eseguire la prestazione a prescindere dal comportamento dell'obbligato e senza sua colpa riguardo alle cause che hanno determinato i medesimi.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 07/03/1995 n. 2651

- In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, quale che sia stata la loro durata, in quanto « dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità » (come espressamente previsto all'inizio del capoverso dall'art. 30 cit.), non già protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'Amministrazione committente). L'art. 45 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (approvazione del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche), nello stabilire la composizione del collegio arbitrale, prevede che, dei cinque componenti, tre sono in posizione di terzietà (il presidente, il magistrato del Consiglio di Stato, il componente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici), uno è il libero professionista nominato dall'appaltatore, uno è il funzionario del Ministero dei lavori pubblici o l'avvocato dello Stato nominato dal Ministero dei lavori pubblici o da un suo delegato: ne consegue - in base alla logica simmetrica dei criteri di nomina e dell'equilibrio che tendono a realizzare - che il membro del collegio arbitrale nominato dal Ministro assume la qualità di fiduciario della controparte dell'appaltatore cosicché quando, per effetto di delegazione amministrativa intersoggettiva, controparte dell'appaltatore non è più il Ministro, bensì il Comune, è a quest'ultimo (e non al Ministro) che l'appaltatore deve rivolgersi per ottenere la nomina del membro del collegio arbitrale che impersona il fiduciario della controparte.

Gli orientamenti della giurisprudenza arbitrale.

- LODI ARBITRALI Roma - Lodo 14/05/2010 n. 68/2010

Nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche, l'istituto della sospensione dei lavori può essere disposto dall'Amministrazione, in linea generale, per cause determinate e per tempi delimitati. In proposito, l'art. 133 Regolamento d.P.R. 554/1999 legittima l'Amministrazione committente a disporre temporaneamente la sospensione dei lavori, per il tramite della Direzione dei lavori, qualora circostanze speciali impediscano che essi procedano utilmente a regola d'arte (co. 1); ovvero, per il tramite del Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità (co. 2). In questa seconda ipotesi, tale facoltà è esercitabile dall'Amministrazione con il limite temporale non superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori e comunque non eccedente i sei mesi. Il Capitolato Generale d.m. 145/2000, all'art. 24, nel ribadire detti principi, inserisce fra le circostanze speciali (co. 1) anche il caso di avverse condizioni climatiche, specificando, però, (co. 2) che la sospensione debba permanere "... per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto."

Gli orientamenti della giurisprudenza arbitrale.

- Laddove le cause di sospensione non siano riferibili a fattori obiettivi né riflettono circostanze impreviste ed imprevedibili e tanto meno di forza maggiore, e non rientrano, dunque, fra quelle prescritte dai già richiamati artt. 133 Reg. d.P.R. 554/1999 e 24 C.G.A. d.m. 145/2000, di conseguenza, potrà configurarsi una diretta responsabilità dell'amministrazione in relazione alla impossibilità di proseguire i lavori secondo il progetto posto a base del contratto, con conseguente obblighi indennitari e risarcitori. In argomento, “in tema di sospensione dei lavori, l'interruzione per carenza di fondi non è riconducibile tra le legittime sospensioni nelle quali il Committente resta esonerato da qualunque indennizzo.” (Lodo Roma 27-dic-07 n. 170, in Arch. Giur. OO.PP. 2008, 148 – cfr. lodo Roma 26-lug-06 n. 33, ivi 2006, 19)”;
- “la sospensione dei lavori disposta per mancanza dei mezzi finanziari necessari alla prosecuzione degli stessi è fonte di responsabilità del Committente, costituendo violazione delle obbligazioni che scaturiscono in capo al Committente medesimo a seguito della stipula del contratto d'appalto e che impongono di garantire all'appaltatore la possibilità giuridica di eseguire il lavoro affidatogli.” (Lodo Roma 30-nov-04, in Arch. Giur. OO.PP. 2005, 115 – cfr. lodo Roma 25-nov-03 n. 131, ivi 2004, 145; lodo Roma 03-feb-03 n. 14, ivi 2003, 1002; lodo Milano 27-01-99, ivi 2001, 841).

Gli orientamenti della giurisprudenza arbitrale.

- “è illegittima la sospensione dei lavori riconducibile ad aspetti di natura finanziaria, in quanto essi riguardano la sola Stazione appaltante.” (Lodo Roma 28-giu-02, in Arch. Giur. OO.PP. 2002, 1211); nonchè, “negli appalti di opere pubbliche, la mancata copertura della spesa occorrente per la realizzazione dell’opera è fatto imputabile direttamente all’Amministrazione, con la correlata responsabilità sulla stessa gravante.” (Lodo 17-mag-05 n. 16, in Arch. Giur. OO.PP. 2005, 795).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- la risoluzione di diritto (nei casi cioè previsti dalla legge) – co. 1 e 2 del 108;
- la risoluzione per inadempimento di una delle parti (artt. 1453 – 1462 CC) – co. 3 e 4 del 108;
- la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
- la risoluzione per eccessiva onerosità.

Ipotesi di risoluzione facoltative previste dall'art. 108, 1° c.

- modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- Sono state superate le soglie dell'art. 106, comma 1, lettere b), c) ed e) e comma 2 lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni ostative alla stipula dei contratti (art. 80);
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice,

Ipotesi di risoluzione obbligatorie previste dall'art. 108, 2° c.

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Ipotesi di risoluzione per inadempimento grave: art. 108, 3° c.

- Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un **grave inadempimento** alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
- invia al **responsabile del procedimento** una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Ipotesi di risoluzione facoltative previste dall'art. 108, 4° c.

- Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni **ritardi per negligenza dell'appaltatore** rispetto alle previsioni del contratto,
- il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.